

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

genertel

Prodotto: Genertel Protezione Motor Premium

Data di aggiornamento: 03/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico: +39.041.59.39.691; Sito Internet: www.genertel.it; indirizzo di posta elettronica: GTLPartners-Danni@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it; ed è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto della Società al 31/12/2024: 483.878.612 euro. Risultato economico del periodo: -5.593.988 euro. Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in polizza, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite dei massimali e delle somme assicurate indicati in polizza.

Furto e Incendio - Eventi naturali - Atti vandalici ed eventi sociopolitici - Kasko temporanea: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la somma assicurata è il valore riportato nel modulo di adesione. Questo valore deve essere uguale all'importo indicato nella fattura d'acquisto e comprende l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) se l'aderente non può detrarla.

Cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il massimale è di **2.000 euro per sinistro e per anno assicurativo**.

Collisione animali selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il massimale è di **5.000 euro per sinistro**. Il massimale per i danni all'interno del veicolo causati dal trasporto di animali vittime di incidenti stradali è di **250 euro per sinistro**.

Collisione 10.000: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il massimale è di **10.000 euro per sinistro**.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Incendio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i **seguenti scoperti e minimi**:

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 15% - Minimo 500 euro**

Zone territoriali 3 - 4: **Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro**

Zona territoriale 5: **Scoperto 25% - Minimo 2.000 euro**

Genertel **riduce lo scoperto e il minimo** sopra indicati:

- In caso di **danno totale**, se l'aderente **riacquista o prende in leasing** un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro;

- In caso di **danno parziale**, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la **rete convenzionata**.

Gli **scoperti e minimi ridotti** sono:

Zone territoriali 1 - 2 - 3 - 4: **Scoperto 0% - Minimo 250 euro**

Zona territoriale 5: **Scoperto 10% - Minimo 1.000 euro**

Se il veicolo rientra tra le tipologie assicurabili solo previa installazione di un antifurto satellitare e l'aderente non rispetta gli obblighi previsti, in caso di furto totale Genertel applica uno scoperto più alto rispetto a quello sopra indicato, pari al **50%**, con un minimo di **3.000 euro**. Tale scoperto è ridotto al **35%** se l'aderente riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso concessionario, fermo il minimo di **3.000 euro**.

Eventi naturali: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede gli **scoperti e i minimi** sottoindicati.

Per gli **eventi naturali diversi dalla grandine**:

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 15% - Minimo 500 euro**

Zone territoriali 3 - 4: **Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro**

Zona territoriale 5: **Scoperto 25% - Minimo 2.000 euro**

Genertel **riduce lo scoperto e il minimo** sopra indicati:

- In caso di **danno totale**, se l'aderente **riacquista o prende in leasing** un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro;

- In caso di **danno parziale**, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la **rete convenzionata**.

Gli **scoperti e minimi ridotti** sono:

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 10% - Minimo 250 euro**

Zone territoriali 3 - 4 - 5: **Scoperto 10% - Minimo 350 euro**

Per i **danni da grandine**, Genertel applica gli **scoperti e i minimi** sottoindicati, e li **azzerà** se l'aderente porta il veicolo presso la rete convenzionata e il danno viene riparato con **tecnica a freddo** ("levabolli").

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 10% - Minimo 250 euro**

Zone territoriali 3 - 4 - 5: **Scoperto 10% - Minimo 350 euro**

Atti vandalici ed eventi sociopolitici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i **seguenti scoperti e minimi**:

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 15% - Minimo 500 euro**

Zone territoriali 3 - 4: **Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro**

Zona territoriale 5: **Scoperto 25% - Minimo 2.000 euro**

Genertel **riduce lo scoperto e il minimo** sopra indicati:

- In caso di **danno totale**, se l'aderente **riacquista o prende in leasing** un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro;

- In caso di **danno parziale**, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la **rete convenzionata**.

Gli **scoperti e minimi ridotti** sono:

Zone territoriali 1 - 2: **Scoperto 10% - Minimo 250 euro**

Zone territoriali 3 - 4: **Scoperto 10% - Minimo 350 euro**

Zona territoriale 5: **Scoperto 10% - Minimo 500 euro**

Prodotto	
 Ci sono limiti di copertura?	
Cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede una franchigia di 100 euro. Se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene presso un centro car-glass®, Genertel non applica la franchigia. Collisione animali selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non opera se il conducente viene sanzionato per non essersi fermato e non aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati. La garanzia non prevede alcuno scoperto, ma prevede un minimo non indennizzabile di 350 euro. Genertel riduce il minimo e lo porta a 100 euro: - In caso di danno totale, se l'aderente riacquista o prende in leasing un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro; - In caso di danno parziale, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la rete convenzionata. Collisione 10.000: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti scoperti e minimi: Zone territoriali 1 -2: Scoperto 15% - Minimo 750 euro Zone territoriali 3 -4: Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro Zona territoriale 5: Scoperto 25% - Minimo 2.000 euro Genertel riduce lo scoperto e il minimo sopra indicati: - In caso di danno totale, se l'aderente riacquista o prende in leasing un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro; - In caso di danno parziale, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la rete convenzionata. Gli scoperti e minimi ridotti sono: Zone territoriali 1 -2: Scoperto 10% - Minimo 500 euro Zone territoriali 3 -4: Scoperto 10% - Minimo 600 euro Zona territoriale 5: Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro Kasko temporanea: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti scoperti e minimi: Zone territoriali 1 -2 -3 -4: Scoperto 15% - Minimo 1.000 euro Zone territoriali 5 -6: Scoperto 15% - Minimo 1.500 euro Genertel riduce lo scoperto e il minimo sopra indicati: - In caso di danno totale, se l'aderente riacquista o prende in leasing un nuovo veicolo presso lo stesso concessionario entro due mesi dal sinistro; - In caso di danno parziale, se l'aderente sceglie di far riparare il veicolo presso la rete convenzionata. Gli scoperti e minimi ridotti sono: Zone territoriali 1 -2 -3 -4: Scoperto 10% - Minimo 750 euro Zona territoriale 5: Scoperto 10% - Minimo 1.000 euro	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo <i>Genertel Protezione Motor Premium</i> è una polizza collettiva ad adesione facoltativa. È rivolto a Persone Fisiche, Imprese o altri Enti che acquistano o prendono in leasing un'autovettura o un autocarro fino a 35 quintali presso un concessionario convenzionato con il broker Acrisure Italia S.p.A. e desiderano assicurare tale veicolo per i danni diretti e materiali che può subire (protezione dei beni). Il veicolo dev'essere: - nuovo, km zero o usato (massimo 10 anni dalla prima immatricolazione alla scadenza della polizza) - immatricolato in Italia (no targa estera, no senza targa o con targa prova) - a uso privato, o uso conto proprio, o uso conto terzi (no taxi, scuola guida, no noleggio, no trasporto passeggeri, no trasporto di sostanze pericolose A.D.R.) - di marca Jaguar, Land Rover, BMW, Porsche, Audi, o Volkswagen. I veicoli di marca Mercedes sono assicurabili solo se usati. Alcuni veicoli sono assicurabili solo se installano un antifurto satellitare tra quelli autorizzati. Hanno questo vincolo i veicoli con un valore di acquisto superiore a 100.000 euro e quelli che circolano nelle province della Puglia, della Campania, della Calabria e nella provincia di Catania, indipendentemente dal loro valore di acquisto. L'elenco completo degli antifurto autorizzati è disponibile presso i concessionari convenzionati con Acrisure Italia S.p.A. I veicoli con valore di acquisto superiore a 250.000 euro possono essere assicurati solo se Genertel dà la sua autorizzazione esplicita.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell'aderente pari in media al 53,00% del premio imponibile.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel, nella sezione Reclami; - Via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di Genertel. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Genertel</i>.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare: Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è del 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura).
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.